

Nei maltrattamenti in famiglia sussiste l'aggravante della c.d. violenza assistita commessa verso il minore a prescindere dalla sua età.

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 23.11.2023, n. 47121

Il caso è quello di un uomo condannato, tra l'altro, per il delitto di maltrattamenti in famiglia con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza di un minore (art. 572, comma 2, c.p.).

Il figlio lattante della coppia aveva assistito a numerosi maltrattamenti perché, essendo il bambino, di pochi mesi, a casa con i genitori si era ritrovato inevitabilmente spettatore, se non in qualche modo coinvolto, nelle esplosioni di violenza verbale e fisica del padre nei confronti della madre. Il padre, infatti, frequentemente aveva trascinato la compagna fuori dall'abitazione, privando il bambino di tenerissima età della presenza materna; inoltre, le urla, l'estromissione della donna dalla casa familiare, i tentativi della stessa di rientrare, il coinvolgimento di vicini e forze dell'ordine avevano costituito il contesto violento e nocivo in cui il minore aveva vissuto i primi mesi a causa della violenta condotta paterna verso la madre.

La condanna di primo grado era stata confermata con sentenza della Corte di appello, avverso la quale presentava ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo l'errata applicazione dell'aggravante suddetta perché sarebbe mancata nell'infante la piena consapevolezza per percepire la portata negativa di avvenimenti violenti e dolorosi. In altre parole, andava escluso che un bambino appena nato potesse comprendere, elaborare o anche soltanto percepire l'ambiente circostante. In ogni caso - si asseriva - sarebbe stato anche necessario compiere un accertamento ulteriore - in concreto non realizzato - quanto alla capacità delle condotte maltrattanti di incidere sull'equilibrio psicofisico dello spettatore passivo.

Detto motivo di ricorso è stato rigettato dalla Cassazione. Gli Ermellini hanno dapprima ricordato che in un caso precedente - pur deciso dalla Suprema Corte - era stata esclusa la configurabilità dell'aggravante dei c.d. maltrattamenti assistiti, affermandosi esplicitamente che la tenera età dell'infante non consentisse a quest'ultimo di percepire il contesto ambientale e le condotte maltrattanti; tuttavia essi, in questa specifica sentenza, asseriscono di non condividere questo precedente orientamento che, per altro, non costituisce affatto espressione di una posizione consolidata nella giurisprudenza di legittimità. Inoltre, una tale interpretazione - precisano - non trova giustificazione né nel dato letterale, né in quello teorico e di sistema, né, infine, nel dato empirico. Quanto al dato letterale, si fa notare che - anche per dare attuazione all'art. 46, lett. d), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul del 2011) - la novella introdotta con la L. 19 luglio 2019, n. 69, ha calato l'ipotesi di "maltrattamenti assistiti" nel corpo dell'art. 572 c.p., introducendo un ultimo comma, a mente del quale "il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa del reato", ed innestando, anzi, nel corpo della fattispecie, un'ipotesi aggravata che dispone un consistente aumento di pena "se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore" (art. 572, comma 2, c.p.) senza che altro sia stato aggiunto in ordine all'età del minore. Sul piano teorico e di sistema, si evidenzia come richiedere la verifica sull'idoneità della condotta a produrre un danno psico-fisico nel minore significherebbe ridescrivere quest'ultimo in chiave di pericolo concreto e imporre, quindi, un accertamento, di caso in caso, non richiesto dal tipo di reato considerato. L'ipotesi di "maltrattamenti assistiti" è tipizzata in chiave di pericolo astratto, in quanto assume l'elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) alla presenza del minore. Ciò basta ad integrare l'offesa e, dunque, la tipicità del reato, senza che, d'altronde, appaia necessario o anche soltanto opportuno proporre letture "correttive", volte a delimitare l'età del minore. Ebbene - e si giunge in tal modo al terzo profilo,

che è quello empirico -, nell'ipotesi di "maltrattamenti assistiti" non vi è ragione di dubitare dell'offensività "in astratto" della fattispecie. Infatti, non vi è motivo di dubitare del pericolo di danno indotto dalla visione di comportamenti violenti anche in bambini in età tenerissima, il cui sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare, anzi, particolarmente delicato e potrebbe, quindi, essere viepiù compromesso, proprio per l'impossibilità/difficoltà, per il neonato e l'infante, di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti. Il principio di diritto espresso è, dunque, il seguente: *sussiste violenza assistita a prescindere dall'età del minore, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.*

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

Cass. pen., sez. VI, ud. 5 ottobre 2023 (23 novembre 2023), n. 47121

Presidente Costanzo – Relatore Di Giovine

Ritenuto in fatto

1. Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale locale, a seguito di rito abbreviato, aveva condannato M.M., per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p., comma 2) e lesioni (art. 582, art. 585 in relazione all'art. 576 c.p., n. 5).

2. Contro la sentenza della Corte di appello ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato F. S., deducendo i seguenti motivi e chiedendo altresì la sospensione della provvisoria disposta dai giudici di merito.

2.1. Errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2, e correlato vizio di motivazione.

Premesso che i maltrattamenti ai danni della madre sono stati realizzati in presenza del figlio minore appena nato in due soli episodi, la Corte di appello si limita ad affermare, senza motivazione, essere un dato scientifico acquisito quello per cui non occorre, nell'infante, la piena consapevolezza per percepire la portata negativa di avvenimenti violenti e dolorosi.

Per contro, la Corte di cassazione, in una recente sentenza (Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620), ha ammesso la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista a condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia, ma a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso.

Nel caso di specie, si prosegue, va escluso che un bambino appena nato possa comprendere, elaborare o anche soltanto percepire l'ambiente circostante. In ogni caso, anche aderendo alla posizione maggioritaria della giurisprudenza, sarebbe stato necessario un accertamento ulteriore - in concreto non realizzato - quanto alla capacità delle condotte in oggetto di incidere sull'equilibrio psicofisico dello spettatore passivo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed erronea valutazione degli elementi soggettivi.

Nell'escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno omesso qualsivoglia valutazione della condotta successiva al reato e della personalità dell'imputato, trascurando che il giudice deve motivare la determinazione della pena, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in una prospettiva individualizzante, che valuti anche la capacità a delinquere dell'imputato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Ha presentato conclusioni scritte altresì la parte civile P.F., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Si è, a tal fine, evidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2, sia sufficiente che "anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore" (Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162) e che, comunque, il concetto di maltrattamento non si esaurisce nella realizzazione di violenze fisiche. Sono, infine, richiamati i provvedimenti adottati a tutela dei minori dal Tribunale dei minorenni e dal Giudice per le indagini preliminari.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Ai fini della motivazione, si impongono alcuni rilievi, relativi all'orientamento di legittimità che, in modo non corretto, viene richiamato in prospettiva difensiva.

1.2. Il ricorrente cita una massima in cui la configurabilità dei c.d. maltrattamenti assistiti del minore è subordinata alla condizione che le condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio

psicofisico dello stesso (Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620), dalla quale inferisce che tale accertamento debba essere svolto in concreto.

Trascura però di considerare come, nel caso oggetto di quella sentenza (in cui una bambina di [...] di età era stata costretta ad assistere reiteratamente agli atti di violenza e minaccia posti in essere dal genitore nei confronti dei fratelli), la Corte di cassazione avesse confermato la pronuncia di condanna della Corte di appello, ritenendone la motivazione ineccepibile anche sotto il profilo della configurazione della circostanza aggravante.

Soprattutto, pretermette come tale pronuncia avesse richiamato, evidentemente aderendo alla sua motivazione, un precedente (Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B., Rv. 272985, anch'esso di conferma della sentenza di appello) che, in modo più ampio, argomentava la rilevanza penale di "maltrattamenti assistiti" nel contesto della tipicità dell'art. 572 cod. (prima che vi fossero legislativamente previsti in modo espresso dalla 19/07/2019, n. 69), richiedendo, in modo affatto coerente, la sussistenza dei requisiti individuati dalla consolidata giurisprudenza ai fini della configurabilità dei maltrattamenti in generale.

In altri termini, tale precedente (Sez. 6 n. 18833 del 23/02/2018, cit.) sollecitava l'indagine del giudice di merito sull'abitudine dei comportamenti e sull'offesa al bene personalistico tutelato (offesa che - precisava - deve atteggiarsi in chiave di idoneità ed anzi di effettiva causazione dell'offesa): con riferimento, evidentemente, alle condotte tenute dall'autore dei maltrattamenti nei confronti di terzi (e non nei confronti del minore che assiste).

1.2. Ciò precisato, e rinviando per un approfondimento sul punto alle precisazioni che seguiranno (sub § 1.4), per dovere di completezza, va anche precisato che in un altro caso (non citato dal ricorrente) questa Corte ha, per contro, escluso la configurabilità dell'aggravante dei c.d. maltrattamenti assistiti, affermando esplicitamente che la tenera età dell'infante non consentisse a quest'ultimo di percepire il contesto ambientale e le condotte maltrattanti (così, Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271), a prescindere, quindi, dal numero di comportamenti a cui il minore avesse assistito.

1.3. Allo scopo di fugare equivoci interpretativi su una questione così delicata, questo Collegio ritiene doveroso esplicitare che non ritiene condivisibile tale ultimo orientamento - il quale, come detto, non costituisce espressione di una posizione consolidata (in senso espressamente contrario, tra le altre, Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, V., Rv. 271670) -, dal momento che non trova giustificazione nè nel dato letterale, nè in quello teorico e di sistema, nè, infine, nel dato empirico: aspetti, in verità, tra loro interrelati e di seguito distinti per sola comodità espositiva.

Quanto al dato letterale, è sufficiente rilevare che, anche per dare attuazione all'art. 46, lett. d), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul del 2011), la novella introdotta con la L. 19 luglio 2019, n. 69, ha positivizzato - come già ricordato - il precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Il legislatore ha, quindi, calato l'ipotesi di "maltrattamenti assistiti" nel corpo dell'art. 572 c.p., introducendo un ultimo comma, a mente del quale "il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa del reato", ed innestando, anzi, nel corpo della fattispecie, un'ipotesi aggravata che dispone un consistente aumento di pena "se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore" (art. 572 c.p., comma 2).

Altro non ha aggiunto in ordine all'età del minore.

Su un piano appena più approfondito, che è quello teorico e di sistema, richiedere la verifica sull'idoneità della condotta a produrre un danno psico-fisico nel minore significherebbe ri-descrivere quest'ultimo in chiave di pericolo concreto e imporre, quindi, un accertamento, di caso in caso, non richiesto dal tipo. Significherebbe, in definitiva, destrutturare la forma dell'offesa prescelta dal legislatore.

Più esplicitamente, l'ipotesi di "maltrattamenti assistiti" è tipizzata in chiave di pericolo astratto, in quanto assume l'elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) alla presenza del minore.

Ciò basta ad integrare l'offesa e, dunque, la tipicità del reato, senza che, d'altronde, appaia necessario o anche soltanto opportuno proporre letture "correttive", volte a delimitare l'età del minore.

Va infatti ricordato che, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, ai fini della c.d. offensività "in astratto" del reato (che la Consulta rivendica al suo proprio sindacato), è sufficiente "che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit" (da ultima, sent. n. 139 del 2023, che richiama, a sua volta, sentt. n. 211 del 2022, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 278 del 2019). Ove tale condizione risulti soddisfatta - aggiunge la Corte costituzionale - il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa (c.d. offensività "in concreto") resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del suo potere interpretativo, allo scopo di evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva" (ancora sent. n. 139 del 2023, che richiama sent. Corte Cost.n. 225 del 2008).

Ebbene - e si giunge in tal modo al terzo profilo accennato, che è quello empirico -, nell'ipotesi di "maltrattamenti assistiti" non vi è ragione di dubitare dell'offensività "in astratto" della fattispecie.

Infatti, non vi è motivo di dubitare del pericolo di danno indotto dalla visione di comportamenti violenti anche in bambini in età tenerissima, il cui sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare, anzi, particolarmente delicato e potrebbe, quindi, essere vieppiù compromesso, proprio per l'impossibilità/difficoltà, per il neonato e l'infante, di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti (nè appare dotata di adeguato supporto l'affermazione, presente in una delle due sentenze di legittimità citate, che la "consapevolezza" si sviluppi soltanto a partire dalla seconda metà del primo anno di vita).

A fronte di tale dato empirico, che - lo si ripete - fonda la conformità a Costituzione della presunzione a fondamento dei "maltrattamenti assistiti" sul piano dell'offensività "in astratto", e precisato che, ovviamente, gli effetti della compromissione del sano sviluppo psico-fisico del bambino possono emergere a distanza di anche molto tempo dal fatto, neppure si comprenderebbe, infine, come esperire quel giudizio sul pericolo in concreto sollecitato dal ricorrente, e cioè accertare l'idoneità offensiva della specifica condotta: vieppiù in casi come quello di specie, in cui il minore era di "tenerissima età".

1.4. Altro discorso è quali siano i contenuti minimi, sul piano dell'offensività e quindi della tipicità, dei "maltrattamenti assistiti", che è poi la questione trattata, come detto, da Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B. cit., e, attraverso il richiamo a quest'ultima, da Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S. cit., alla quale, dunque, si torna in conclusione del discorso.

Tali pronunce, mediante il riferimento all'idoneità della condotta - "far assistere" il minore alle condotte realizzate nei confronti di altre persone -, hanno inteso sollecitare il suddetto riscontro sulla "offensività, in concreto", da parte dei giudici di merito, sotto questo specifico profilo.

Hanno, cioè, dato conto della necessità, prima di tutto logica e poi anche giuridica, che il minore, quale ne sia l'età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità (non dovendo, peraltro, necessariamente consistere nell'uso di violenza fisica) e per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano comprometterne il sano sviluppo psico-fisico, locuzione a proposito della quale è appena il caso di precisare che la distinzione tradizionale tra "corpo" e "mente" risulta superata dalle acquisizioni scientifiche. E hanno, per contro, escluso che il delitto sia configurabile quando, ad esempio, il minore assista ad un solo atto di maltrattamento verso terzi.

Il principio di diritto espresso in tali pronunce può essere, dunque, più precisamente specificato nei termini seguenti: sussiste violenza assistita a prescindere dall'età del minore, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

1.5. Svolte queste precisazioni, si torna al caso di specie.

Infondata, per le ragioni indicate, appare la deduzione del ricorrente ove eccepisce che i giudici, ai fini della configurabilità dell'art. 572 c.p., comma 2, abbiano trascurato l'età tenerissima del minore e comunque non abbiano esperito alcun accertamento in ordine al pericolo di lesione della

sua integrità psico-fisica, dal momento che tale età non rileva legislativamente, non potendosi, d'altronde, escludere che, al contrario di quanto ipotizzato dal ricorrente, il pericolo sia tanto maggiore quanto più tenera è l'età del minore che assiste ai maltrattamenti.

Nè vi è motivo di ritenere - aspetto, seppur in modo liminare, anch'esso dedotto nel ricorso - che i comportamenti cui il minore ha assistito non integrino la soglia di rilevanza penale dei maltrattamenti. I giudici dell'appello hanno infatti avuto cura di precisare che, sebbene "dagli atti processuali emergano descritti due specifici episodi avvenuti alla presenza del figlio lattante della coppia", "gli episodi a cui ha assistito il piccolo sono sicuramente molto più numerosi, essendo il bambino, di pochi mesi, a casa con i genitori e quindi inevitabilmente spettatore, se non in qualche modo coinvolto, nelle esplosioni di violenza verbale e fisica del padre nei confronti della madre (padre che frequentemente trascinava la compagna fuori dall'abitazione, privando quindi il minore, di tenerissima età, della presenza materna)". Ed hanno aggiunto - subito di seguito - che "le urla, l'estromissione della madre dalla casa familiare, i tentativi della P., di rientrare in casa, il coinvolgimento di vicini e forze dell'ordine hanno costituito il contesto violento e nocivo in cui il minore ha vissuto i primi mesi a causa della violenta condotta paterna verso la madre".

Così argomentando, essi hanno non soltanto correttamente applicato la legge penale, ma anche ottemperato all'obbligo di rendere una motivazione completa e coerente.

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, nel dedurre la violazione dell'art. 133 c.p. sotto il profilo della commisurazione della pena e, in particolare, per la mancata considerazione della personalità dell'imputato, il ricorrente non si confronta con la completa e logica motivazione della sentenza.

In particolare, non tiene conto del fatto che i giudici, nel motivare la ragione per cui si sono discostati di tre mesi dal minimo edittale, hanno considerato la pena così determinata proporzionata al disvalore del fatto sotto il profilo sia oggettivo, sia soggettivo, alla luce della protrazione delle condotte maltrattanti per un lasso temporale non breve, anche nel periodo in cui la donna, persona offesa, era in stato di gravidanza e subito dopo il parto - quindi in fasi della vita in cui era particolarmente fragile e bisognosa di collaborazione e solidarietà - nonché dell'impiego, nei confronti della stessa, anche di violenza fisica.

Aggiungono, inoltre, che "l'aumento di pena, stabilito nella misura dei sei mesi di reclusione, è anch'essa adeguata alla brutalità della condotta tenuta nei confronti della convivente e all'entità delle conseguenze dannose a lei cagionati".

Il motivo appare peraltro generico, anche perché aspecifico, non precisando in che cosa consisterebbe il ravvedimento post delictum del ricorrente e la meritevolezza del suo comportamento processuale (nè elementi in tal senso si desumono dai motivi di appello, eccezionalmente sintetici sul punto, che alludono soltanto ad una asserita reciprocità delle violenze).

3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte civile P.F., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore M.R., ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.